

STATUTO

ASPROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARERI RC VIA CHIESA NUOVA 16

Numero REA: RC - 203531

Codice fiscale: 03002010803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 9017 DI RACCOLTA
STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"ASPROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Careri (RC), la Società Cooperativa sociale di tipo a) e b) ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (art.1) denominata

"ASPROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 Codice Civile, per la sezione Cooperative sociali.

Norme applicabili

Alla cooperativa sociale si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, a tal fine dovendo rispettare il requisito della percentuale minima di soci definibili "persone svantaggiate" ai sensi di legge.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella

propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto:

- la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del codice civile, senza fini di speculazione privata.

Oggetto:

Considerata l'attività mutualistica e gli scopi di utilità sociale come sopra definiti, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la cooperativa si propone lo svolgimento, sia direttamente, sia stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici Territoriali, delle seguenti attività:

- 1) attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina; - qualsiasi altra attività comportante somministrazione al pubblico di alimenti bevande;

- 2) servizi di nettezza urbana, spazzamento, innaffiamento, lavaggio, sgombero neve e detriti di strade urbane pubbliche e private, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali industriali tossicologici, pulizia fontane e lavaggio cassonetti per rifiuti; pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali; noleggio attrezzature per nettezza urbana, autotrasporto di merci e rifiuti per conto terzi; la prestazione di servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, spurgo fogne, pozzetti e cunette; bonifica di impianti di depurazione, acquedotti, acque litorali e territori montani; pulizia, manutenzione e raccolta rifiuti presso cimiteri, strade, cunette, aree pubbliche e private; lavori

	di serbo, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani pericolosi; disinfezione e pulizia di scuole, case di soggiorno, strutture ricettive in genere e uffici; la bonifica di aree pubbliche per incrementare il potenziale turistico e la ricettività del territorio; la tutela dell'ambiente mediante il miglioramento delle caratteristiche ecologiche dei boschi, in particolare opere di regimazione, presidio e consolidamento di pendici instabili e lavori di protezione contro gli incendi boschivi;
	3) la realizzazione di iniziative agrituristiche e sviluppo di itinerari turistici al fine di valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio, gli aspetti storici, archeologici, artistici e culturali della zona;
	4) la promozione di manifestazioni musicali, teatrali, cinematografici e delle arti in genere, settimane verdi e settimane bianche anche in collaborazione con gli enti pubblici interessati; affissione manifesti, pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali, e conduzione di agenzie pubblicitarie;
	5) la valorizzazione dei prodotti tipici, dei beni culturali e della cultura locale mediante l'organizzazione di fiere, mostre, mercati e esposizioni, spettacoli e altri eventi;
	6) l'incremento della ricettività delle località turistiche attraverso la gestione di aree pic-nic e di spazi pubblici da adibire a parcheggio auto;
	7) la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di strutture per il turismo sociale e della terza età, di case vacanze, di convitti, collegi, strutture turistico ricettive, di porti turistici, colonie e centri estivi invernali, soggiorni estivi ed invernali, l'attività di agriturismo, la gestione di alberghi, villaggi turistici, appartamenti privati, pensioni, ostelli, alberghi per la gioventù, stabilimenti balneari, impianti sportivi, discoteche, pub, residence, campeggi, rifugi, di impianti di risalita (seggiovie, sciovie, funivie), di posti di ristoro, parcheggi auto, motel, ristoranti, self-service, miniclub, bar, snack-bar, mense ospedaliere, mense scolastiche e mense aziendali, centri polifunzionali per l'esercizio dell'artigianato e del commercio sia all'ingrosso che al dettaglio nonché la gestione di servizi erogati da enti pubblici e privati, imprese e non, concorrendo a gare di appalto ed a licitazioni private e compiendo tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, servizio di catering, servizi di lavanderia, servizi di facchinaggio, servizi portuali, attività di sartoria in genere;
	8) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione, la vendita e la permuta di beni immobili in genere, sia rustici che urbani, nonché la realizzazione di opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo, ricettività, organizzazione, produzione e ristorazione di specialità enogastronomiche tipiche locali e la valorizzazione del potenziale intrinseco del territorio;
	9) la valutazione di progetti e consulenza tecnica nel settore edile e delle opere di recupero ambientali e difesa del suolo;
	10) l'attività di consulenza tecnica e certificazione;
	11) la gestione di centri congressuali con la disponibilità di hostess;

	12) l'organizzazione di corsi professionali;
	13) la gestione di garage ed autorimesse;
	14) il servizio scuola bus, bus e navetta;
	15) allevamento e pensionamento animali e maneggio;
	16) lavori di manutenzione della viabilità forestale; lavori di forestazione; sentieristica; lavori di selvicoltura; lavori di riassetto idrogeologico; opere di difesa e di consolidamento del suolo; sistemazione idraulica; opere e servizi di bonifica del verde; servizi tecnici attinenti la realizzazione di lavori di difesa e di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
	17) attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale del territorio e degli ambiti rurali;
	18) attività e servizi nei territori compresi nei parchi nazionali e nelle aree protette;
	19) opere di ingegneria naturalistica;
	20) gestione di servizi socio sanitari ed educativi: attività socio-sanitarie per il pieno recupero di singoli, in famiglia e nelle strutture pubbliche o private; attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare in centri diurni o in case famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicap, ai malati psichici, ai minori in difficoltà, alle ragazze madri, ed in genere alle persone svantaggiate, centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti, alcolisti, extracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere; attività socio-culturali-ricreative mediante l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado, legalmente riconosciute con annessi servizi sussidiari (mense, palestre, attrezzature sportive, ricreative e del tempo libero);
	21) gestione e pulizia spiagge ed attrezzature balneari;
	22) organizzazione di congressi, fiere, feste e manifestazioni pubbliche varie;
	23) lavorazione, trasformazione di prodotti agricoli;
	24) manutenzione, deposito e rimessa a norma di ausili terapeutici forniti dalle ASP in comodato d'uso con relativo trattamento di sanificazione (sedie a rotelle, girelli, etc.);
	25) impianti sportivi in genere e relativi servizi;
	26) parcheggi cittadini compreso il giardinaggio e guardianaggio;
	27) pulizie in genere anche di carattere ecologico-ambientale;
	28) manutenzioni locali, mobili, impianti, strade;
	29) consegne e ritiri a domicilio;
	30) attività di facchinaggio e trasporto per conto terzi di cose e persone;
	31) attività di lavanderia e affini;
	32) servizi portuali;
	33) attività di beni e servizi inerenti il trasporto di cose o persone;
	34) attività di onoranze funebri;
	35) servizio di pronto intervento con ambulanza. Trasporto in ambulanza per anziani e disabili;
	36) attività educative, formative di supporto scolastico ed extrascolastico per minori ed adulti destinatari dello scopo sociale, compresa la gestione di asili nido, scuola, case di riposo, biblioteche, ludoteche, parchi giochi, centri sociali per soggiorni climatici, colonie estive ed

invernali;

37) attività di assistenza domiciliare per soggetti svantaggiati tramite l'utilizzo di personale qualificato (badanti, assistenza infermieristica, trattamenti fisioterapeutici, etc.);

38) consegna al domicilio di soggetti svantaggiati di ausili sanitari (panni igienici per incontinenti, etc.);

39) manutenzione, deposito e rimessa a norma di ausili terapeutici forniti dalle ASP in comodato d'uso.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà contrarre mutui, aprire conti correnti, utilizzare contributi e finanziamenti pubblici e privati, in conto capitale e in conto interessi; convenire ed assumere commissioni e forniture e concorrere ad aste pubbliche e private; convenire appalti e forniture con privati, Enti Pubblici e lo Stato, acquistare, noleggiare, permutare macchine e mezzi di trasporto nonché cedere e vendere quelli esuberanti; effettuare trasporti per conto proprio e per conto terzi e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune, in relazione alle dimensioni della stessa ed alle necessità del mercato, in esse comprese le concessioni di ipoteche, di garanzie in genere, di fideiussione, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge n.1/91 e successive modifiche e integrazioni e di intermediazione finanziaria di cui alla legge 197/91 e successive modifiche e integrazioni.

Per la migliore realizzazione delle dette attività la cooperativa potrà: stipulare convenzioni con gli enti locali, con le regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico e privato. Può partecipare a bandi pubblici, avvisi e gare indette dalla pubblica amministrazione, sia centrale che periferica, nonché dalla comunità europea; chiedere ed ottenere linee di credito bancario, anche allo scoperto, istituire e intrattenere conti correnti bancari, chiedere ed ottenere agevolazioni, provvidenze e contributi, anche a fondo perduto, contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato o ordinario in base alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, aziende e società che svolgano attività analoghe o comunque connesse o accessorie; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; partecipare con i propri prodotti ad esposizioni, in Italia ed all'Estero, con allestimento di stand propri; promuovere e gestire corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di occupazione.

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — in sede di approvazione del bilancio - i criteri seguiti nella gestione sociale per

il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto sopra possono essere ammessi come soci cooperatori, elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

In particolare, possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Persone svantaggiate

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

I soci lavoratori della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente

all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Si applica, ove necessario, la legge 3 aprile 2001, n. 142.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività che intende svolgere e/o dei beni che intende conferire;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione dovrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 6

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dalla assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 5.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; ovvero a conferire alla stessa beni o servizi attinenti l'attività della Cooperativa, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo, periodicamente;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dalla assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 7

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre coo-

perative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di conferire beni o servizi ovvero di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa.

Il tutto salvo autorizzazione dell'assemblea, di volta in volta conferita.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 9

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di impossibilità di svolgere i propri compiti o di conferire i beni o servizi stabiliti.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti di soci interdetti, inabilitati o falliti.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 11

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al paga-

mento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 13

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato,, decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido esigibile, si matura allo scadere di centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 14

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla ri-

scossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 16

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento/00). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili.

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Prestiti Sociali: I soci cooperatori possono effettuare prestiti infruttiferi a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 34 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché documentando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente, gli amministratori (e i sindaci se nominati) documentano:

a - nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

b - sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art.2545-sexies comma 2 c.c.);

c - ove previsto inderogabilmente alla legge, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci (ove nominati), i criteri seguiti nel-

la gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 codice civile).

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori, e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni; - i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; - i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; - i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; - in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e relativa remunerazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione di residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi ammortamenti e somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di statistica (istat) per il periodo

corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
 - b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.
- L'organo sindacale viene nominato, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri pe-

riodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 23

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati dall'organo amministrativo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà più uno, dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 27

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi in sede di nomina, da un amministratore unico, ovvero da un Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza o impedimento - al Vice Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il compenso, eventuale, degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale,

con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso, eventuale, degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri, che devono essere soci della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.

In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a norma di legge, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di diritto della Società, nonché la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato, senza bisogno di alcuna delibera in tal senso, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-

rie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

L'ORGANO SINDACALE

ARTICOLO 31

L'Organo Sindacale di controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, dovrà essere composto e dovrà funzionare in base alle norme dettate dal codice civile.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

L'organo durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

L'organo sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

L'organo sindacale, che può in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e quello Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 33

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coo-

perativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvi i divieti di legge, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura e giudicherà secondo diritto.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 36

La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

ARTICOLO 37

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione sociale.

F.ti MARVELLI Cesare - MARVELLI Cristina - MARVELLI Domenico - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art.9 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, in conformità a quanto disposto nella Circolare n.60/e del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate del 29/03/2000.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.